Area Pianificazione e Gestione del Territorio
Organo Tecnico Comunale

P.d.R. per recupero di fabbricato ex artigianale ai fini abitativi con la creazione di due unità immobiliari e rimessa - Via Avezzana n. 69
Prat. 223/2016.
Conferenza dei Servizi dell'Organo Tecnico Comunale per la Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. -
VERBALE SEDUTA DEL 29.05.2017

Premesso che:

- a seguito di istanza presentata dalla Sig.ra AUDENINO Rosanna in data 12.07.2016 prot. n° 30305, successivamente integrata e volturata alla Sig.ra TREVISAN Manuela, è stato dato avvio al procedimento di approvazione del Piano di recupero redatto dall'Ing. MASERA Davide per recupero di fabbricato ex artigianale ai fini abitativi con la creazione di due unità immobiliari e rimessa auto, sito in Chieri, Via Avezzana n. 69, sul terreno distinto al N.C.T. foglio n. 33, mappale n. 46 parte, compreso nella zona Ar1 del Piano Regolatore Generale Comunale vigente;
- ai sensi dell'art. 41 bis c. 6 e art. 40 c.7 della L.R. 56/77 e s.m.i. il suddetto piano rientra tra gli interventi per cui è previsto che l'autorità competente valuti se detto progetto produca impatti significativi sull'ambiente, attraverso una verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) da svolgersi secondo le modalità dell'art. 12 del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;
- il progetto di Piano di Recupero comprende specifico documento tecnico, redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e relativo allegato, per l'avvio della necessaria fase di verifica di assoggettabilità a V.A.S..

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. l'*autorità procedente* è identificata nel Servizio Edilizia e che ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dell'art. 40 c. 8 della L.R. 56/77 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016, l'*autorità competente* per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. è identificata nell'amministrazione cui compete l'approvazione del piano e tale funzione può essere assicurata tramite il proprio Organo Tecnico, istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/1998 e s.m.i.;
- in data 22.02.2017 si è tenuta la prima riunione dell'Organo Tecnico comunale che ha individuato gli Enti/Società quali Soggetti con Competenze Ambientali da consultare.

Tutto ciò premesso, in data 29 marzo 2017, si è tenuto il secondo incontro di O.T.C., convocato secondo i termini previsti dall'art. 14 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i., al fine di definire l'assoggettabilità del Piano di Recupero alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica come previsto dal citato art. 12 del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i., dall'art. 41 bis c. 6 e art. 40 c. 7 della L.R. 56/77 e dalla D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016.

All'incontro partecipano i soggetti sotto elencati:

- Ing. Andrea VERUCCHI - Comune di Chieri – Presidente Organo Tecnico Comunale
- Arch. Carlo BECHIS - Comune di Chieri – Responsabile Servizio Pianificazione e Ambiente
- Dott.ssa Roberta GUERMANI - Comune di Chieri – Servizio Ambiente
- Arch. Daniela ANDREATA - Comune di Chieri – Servizio Edilizia
- Ing. Umberto ALLASIA - Comune di Chieri –Servizio Lavori Pubblici
- Arch. Andrea CAVALIERE – Presidente Commissione Locale Paesaggio

In apertura dei lavori della Conferenza Guermani ricorda l'iter amministrativo e le diverse fasi procedurali finalizzate all'approvazione del Piano, anche alla luce della D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016 di recente approvazione.

Successivamente vengono illustrati nel dettaglio gli elaborati di progetto e la relazione redatta al fine di acquisire il parere di assoggettabilità a V.A.S. trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale.

Viene data quindi lettura ai pareri pervenuti da parte di ARPA Piemonte ns. prot. 11493 del 10.03.2017 e dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio ns. prot. 14636 del 29.03.2017 in cui si ritiene che il Piano di Recupero possa essere escluso dalla fase di valutazione della Procedura di VAS poiché non sono ipotizzabili impatti significativi conseguenti alla sua attuazione.

Esaurita l'illustrazione del progetto i partecipanti alla Conferenza vengono quindi invitati ad esprimersi per quanto di rispettiva competenza.

A seguito del confronto, tenuto conto dei contributi pervenuti, il presente Organo Tecnico indica alcune prescrizioni e richieste di approfondimenti come di seguito riportato:

- Norme del Piano di recupero: si richiede che le norme di attuazione del Piano, e relativa convenzione, vengano integrate al fine di dare riscontro agli aspetti analizzati col presente procedimento dando evidenza del rispetto delle prescrizioni relative agli interventi di mitigazione ambientale e/o sostenibilità con riscontro degli interventi in realizzazione (area raccolta rifiuti, posti biciclette, impianto fotovoltaico,);
- Prospetti: fatte salve eventuali prescrizioni relative agli aspetti estetici proposti dalla competente commissione regionale beni ambientali; si ritiene opportuno che gli interventi in facciata siano estesi a tutta la manica prevedendo l'intonacatura sulla porzione superiore in modo da mettere in risalto il muro storico contro terra;
- Scarichi e acque reflue: Andrà presentata contestualmente alla pratica edilizia la pratica di mantenimento scarico alla SMAT. Si richiede che il progetto individui laddove possibile due linee separate per le acque nere e per le bianche sino al confine di proprietà, con eventuale riunione in unico pozzetto prima dell'allaccio alla rete SMAT qualora si tratti di collettore misto;
- Pozzo esistente: la pratica edilizia dovrà contenere gli elementi di verifica di conformità con l'art. 25 delle N.d.A. del P.R.G.C. vigente e la specifica normativa di settore (sicurezza, denuncia pozzi, …);

A seguito delle considerazioni emerse durante la seduta e preso atto del contributo pervenuto da ARPA Piemonte e Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio quali soggetti competenti in materia ambientale

L'ORGANO TECNICO COMUNALE

ESCLUDE DALLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

il P.d.R. per recupero di fabbricato ex artigianale ai fini abitativi con la creazione di due unità immobiliari e rimessa - Via Avezzana n. 69 Prat. 223/2016, confermando la necessità che lo stesso approfondisca integralmente le richieste e le osservazioni emerse in sede di O.T.C. sopra riportate.

Al termine dei lavori il Presidente dichiara chiusa la riunione dell'Organo Tecnico.

Chieri, 29.05.2017

IL SEGRETARIO DELLA CONFERENZA
Dott.ssa Roberta Guermani

IL PRESIDENTE DELL'ORGANO TECNICO
Ing. Andrea Verucchi

ALLEGATI:
Parere ARPA Piemonte ns. prot. 11493 del 10.03.2017
Parere Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio ns. prot. 14636 del 29.03.2017

Torino, 28/3/2017

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ
METROPOLITANA DI TORINO

Al Comune di CHIERI (TO)
Area Pianificazione e Gestione del Territorio
Organo Tecnico Comunale
Via Palazzo di Città, 10
10023

PEC: protocollo.chieri@pcert.it

Prot. n. 4692—34.19.a/78.1 All. /
Risposta al foglio del 23/02/2017 Prot.n. 9012

Oggetto: AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica
DESCRIZIONE: Comune **CHIERI** Prov. TO
Bene e oggetto dell'intervento **Edificio artigianale, P.d.R per recupero di fabbricato ex artigianale ai fini abitativi con la creazione di due unità immobiliari e rimessa. Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**
Indirizzo via Avezzana, 69
DATA RICHIESTA : Data di arrivo richiesta 23/02/2017
Protocollo entrata richiesta n. 2950 del 24/02/2017
RICHIEDENTE: Comune di CHIERI su istanza della sig.ra AUDENINO Rosanna
Pubblico
PROCEDIMENTO: PARERE NEL PROCEDIMENTO DI V.A.S.
PROVVEDIMENTO: Tipologia dell'atto: Parere di verifica di assoggettabilità
Destinatario (se diverso dal richiedente) Comune di CHIERI
Pubblico
Altra Comunicazione: Parere di competenza
CONVOCAZIONE ORGANO TECNICO COMUNALE

In esito al processo di riorganizzazione del Ministero, disposto con D.M.n.44 del 23 gennaio 2016, questa Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino assume le competenze in precedenza attribuite alla Soprintendenza belle arti e paesaggio per il comune e la provincia di Torino ed alla Soprintendenza Archeologia del Piemonte, limitatamente al territorio della città metropolitana di Torino.

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio dal Comune di Chieri riguardante il **per recupero di fabbricato ex artigianale ai fini abitativi con la creazione di due unità immobiliari e rimessa**, procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica V.A.S.;

Visto il documento tecnico preliminare allegato all'istanza e redatto al fine di poter dare avvio al procedimento di verifica;

Esaminata la documentazione messa a disposizione per la verifica di assoggettabilità a V.A.S., questa Soprintendenza, in qualità di "Soggetto competente in materia ambientale", per quanto di competenza, ritiene che le opere in oggetto, così come presentate, non producano significativi effetti sul contesto in esame e non siano dunque da sottoporre alla successiva procedura di valutazione.

Si raccomanda fin da ora, negli approfondimenti progettuali da presentare all'interno dei successivi iter autorizzativi e per l'espressione del parere di competenza previsto dal D.Lgs. 42/2004, di voler porre particolare cura nel progetto definitivo attraverso l'uso di materiali compatibili con il contesto.

Si trattiene agli atti la documentazione trasmessa e si resta a disposizione per eventuali chiarimenti, in attesa del provvedimento finale e dei successivi iter autorizzativi.

IL SOPRINTENDENTE
Luisa Papotti

L'incaricato dell'istruttoria
arch. Angela M. Farruggia

Piazza San Giovanni, 2 – 10122 Torino Tel. +39.011.5220411 Fax +39.011.4361484
PEC: mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it

Prot. n° 20958 Torino, 10/03/2017

FASCICOLO B.B2.04/54/2017A
PRATICA F06/00894/2017

INVIATA MEDIANTE PEC

Spett.le
Comune di CHIERI
Area Pianificazione e Gestione del Territorio
via Palazzo di Città, 10

10023 CHIERI (TO)

PEC: protocollo.chieri@pcert.it

Riferimento Vs. prot. n° 9012 del 23/02/2017; prot. Arpa n° 16050 del 27/02/2017

Oggetto: P.d.R. per recupero di fabbricato ex-artigianale a fini abitativi con la creazione di due unità abitative e rimessa auto in Via Avezzana n. 69, Chieri. Verifica di assoggettabilità a VAS. Convocazione Organo Tecnico Comunale.
Parere tecnico

In riferimento alla convocazione in oggetto, si informa che ARPA Piemonte non parteciperà con un proprio rappresentante alla riunione prevista in data 29 marzo 2017.

A seguito dell'esame della documentazione pervenuta, sulla base dei criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'Allegato I del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., si ritiene che, ferma restando la competenza comunale relativa alla decisione in materia di assoggettabilità, il Piano di Recupero possa essere escluso dalla fase di valutazione della Procedura di VAS poiché non sono ipotizzabili impatti significativi conseguenti alla sua attuazione.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e con l'occasione si porgono distinti saluti.

dott. Carlo Bussi
Dirigente responsabile della Struttura Semplice
Attività di Produzione

Firmato da:Carlo Paolo Bussi
Motivo:Firmato digitalmente
Luogo:Torino
Data: 09/03/2017 16:40:52

Per comunicazioni/informazioni,
rivolgersi alla Dott.ssa Alessandra Penna
tel. n. 011-19680427
e-mail a.penna@arpa.piemonte.it